



# Aspettando La buona battaglia

L'educazione civica

---

**Marco Valbruzzi**

---

## Passato e futuro della Costituzione

Marco Valbruzzi insegna Scienza politica e Politica digitale all'Università di Napoli - Federico II. Nel 2018, per il Mulino, ha curato il volume *Il vicolo cieco. Le elezioni del 4 marzo 2018*. In queste pagine riflette sulla genesi e il significato della nostra Costituzione (con un'appendice interessante sui mesi della pandemia)

### I

---

## Quel Preambolo che non c'è

Il **22 dicembre del 1947** i nostri padri costituenti celebravano quello che sarebbe stato, in sostanza, il loro ultimo giorno di lavoro per dare all'Italia una Costituzione destinata a durare nel tempo. Nella seduta mattutina qualche Costituente discuteva ancora di possibili emendamenti e ultimi ritocchi, non solo stilistici, alla Carta costituzionale. Il clima dentro l'aula era sereno e fuori incominciavano a radunarsi cittadini e gruppi di diversa estrazione politica per festeggiare la prima, vera, Costituzione che il popolo italiano si era guadagnato lottando contro un regime autoritario che aveva soffocato e svilito ogni anelito di libertà.

Insomma, quel giorno tutto sembrava annunciare un finale sereno, senza colpi di teatro. Invece, in maniera non del tutto inaspettata, ma assolutamente rivelatrice, prese la parola uno degli esponenti più autorevoli della Dc, il «professorino», poi sindaco di Firenze, **Giorgio La Pira**. Il suo ultimo intervento fu letteralmente un fulmine a ciel sereno: non si limitava a sostenere – come aveva fatto in altre occasioni – che **alla Costituzione sarebbe servito un Preambolo**, cioè una sorta di



«cappello» introduttivo che dichiarasse alto e forte le motivazioni che avevano portato gli italiani a sottoscrivere quel patto costituzionale. La Pira fece di più, molto di più. Sugerì all'assemblea di prendere in considerazione e accettare la sua proposta di Preambolo, che merita di essere riportata per esteso:

«In nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione».

Naturalmente, si trattava di una proposta irricevibile per le forze laiche presenti in Assemblea Costituente, sia quelle social-comuniste che quelle azioniste e repubblicane. Quell'invocazione a Dio in apertura della prima Costituzione che riconosceva ufficialmente la tanto attesa sovranità del popolo italiano non poteva essere né ammessa né approvata. A sostegno di questa tesi intervennero alcuni tra i più prestigiosi componenti dall'aula, da Palmiro Togliatti (il primo a chiedere la parola) a Concetto Marchesi, Francesco Saverio Nitti e lo stesso presidente Terracini. Ma l'intervento risolutivo toccò a quello che può essere definito, senza dubbio alcuno, il principale «predicatore» (laico) della Costituzione italiana: **Piero Calamandrei**.



Il grande giurista fiorentino non si oppose all'idea di un Preambolo costituzionale, che aprisse in maniera solenne e quasi sacrale il testo della nostra Costituzione. Era disposto – come aveva già fatto notare durante i lavori della Costituente – a discutere toni e contenuti di un *incipit* all'altezza del contesto storico e giuridico. Ma **se davvero si voleva inserire un Preambolo alla Costituzione** – questo fu il succo dell'intervento di Calamandrei – **allora doveva essere un omaggio a tutti quegli italiani che avevano sacrificato la vita per riportare in Italia la libertà e la democrazia.**

Il Preambolo che avrebbe voluto Calamandrei – ben diverso da quello proposto dal democristiano La Pira – recitava precisamente così:

«Il popolo italiano consacra alla memoria dei fratelli caduti per restituire all'Italia libertà e onore la presente Costituzione».

Purtroppo, in quell'ultimo giorno di discussione e votazione, anche della controproposta di Calamandrei non si fece nulla, e oggi rimane solo un vago ricordo negli archivi della Costituente. Però, **quel Preambolo** – maestoso e solenne – inserito proprio come presentazione della Carta costituzionale italiana **avrebbe aiutato, ora più di allora, a ricordare a tutti che il testo della nostra Costituzione non è soltanto un condensato giuridico di articoli e commi, per quanto ottimamente scritti, ma vive nella storia della nostra nazione ed è il migliore prodotto della guerra di Liberazione dall'occupazione nazi-fascista.**

Oggi, a distanza di più di 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, di quel preambolo-che-non-c'è suggerito da Calamandrei sentiamo un'enorme mancanza. È vero che lo spirito della Resistenza soffia in molti articoli del testo costituzionale, anche se il riferimento all'antifascismo – sentimento quasi unanimemente condiviso dai Padri costituenti – rimane spesso implicito. All'epoca non serviva ribadire quello che a tutti era noto, e cioè che la Costituzione era, è e rimarrà ispirata dai sacrifici compiuti dagli anti-fascisti per riportare all'Italia «libertà e onore». Ma oggi, tra rigurgiti autoritari e arretranti neo-fascismi, è giusto ricordare quello che il Preambolo di Calamandrei avrebbe reso chiaro a tutti con ancor più forza: **l'anti-fascismo da cui è nata la Costituzione italiana non è una reliquia della Storia, ma è la migliore garanzia affinché quel patto costituzionale possa “resistere” anche in futuro.**



## II

### La sovranità della e nella Costituzione

**Che cos'è, anzi, che cosa deve essere una Costituzione democratica?** Questa è la domanda di partenza dalla quale è necessario iniziare per comprendere il significato della sovranità nel contesto di una democrazia. La risposta più efficace, che va dritta al nocciolo della questione, ci viene da un vecchio politico statunitense (**John Potter Stockton**), secondo il quale le Costituzioni sono delle "catene con le quali gli uomini legano se stessi nei momenti di lucidità per non morire di mano suicida nei giorni della follia". È qui che sta l'enigma della sovranità nei paesi democratici, perché deve appartenere al popolo (*demos*) ma, allo stesso tempo, se ne devono prevedere limiti, freni e controlli. Ma allora di quale sovranità stiamo parlando? O, meglio, a chi spetta davvero, in ultima istanza, la sovranità?

La nostra Carta costituzionale offre una risposta limpida a questa domanda, proprio nel suo articolo di apertura:

#### Art. 1, comma 2

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

Questo articolo ha avuto, come molti altri, una gestazione complessa, nel corso della quale si sono confrontate diverse visioni della politica e della stessa democrazia. Alla sua formulazione, con modi e in momenti diversi, hanno preso parte alcuni tra i più influenti membri dell'Assemblea Costituente come Lelio Basso, Egidio Tosato, Palmiro Togliatti, Roberto Lucifero, Aldo Moro, Concetto Marchesi, Amintore Fanfani e, ovviamente, Meuccio Ruini.

Ogni parola è stata pesata attentamente e ogni disputa semantica nascondeva, in realtà, una diversa sfumatura politica. Mi limito ad un solo esempio, quello però più pregnante.

Nelle prime stesure dell'articolo 1, la sovranità non “apparteneva” al popolo, ma nel popolo “risiedeva” o dal popolo “emanava” o “promanava”. Come diversi Costituenti fecero immediatamente notare, dietro il verbo “risiedere” c'era una visione troppo statica, di origine mazziniana, della sovranità popolare: se il potere “sta” in un determinato luogo (nel popolo), non può andare altrove (per esempio, nel parlamento e nei suoi rappresentanti parlamentari). In modo speculare, dietro il verbo “emana” (o promana) c'era un'idea troppo dinamica della sovranità, che (fuori) usciva dal popolo senza sapere esattamente dove e in quali mani sarebbe andata a risiedere.

Così, alla fine, la scelta – saggia – cadde sul verbo “appartenere” perché, in democrazia, la sovranità è e deve essere “del popolo”. Ma non può essere una sovranità assoluta, slegata da ogni freno e contrappeso. Per questo motivo i Costituenti decisero di aggiungere la seconda parte dell'articolo: “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Da questo punto di vista, sono due allora le sovranità che devono essere contemplate e temperate in un regime democratico: quella popolare (del *demos*) e quella costituzionale (del *nomos*). Da una parte i cittadini e dall'altra le leggi – la democrazia e la nomocrazia.

Sarebbe un errore, però, pensarle come antitetiche, l'una in contrasto all'altra. La sovranità popolare, proprio per potersi sostenere e sopravvivere, ha bisogno di “catene” che ne vincolino l'esercizio a tutela delle minoranze contro la tirannia di qualsiasi maggioranza. Ugualmente, la sovranità delle leggi necessita di un “motore”, di una legittimazione popolare, dal basso, per potere funzionare ed essere accettata e rispettata.

Il complesso edificio della sovranità democratica, che la nostra Costituzione ha scolpito in maniera memorabile in appena quindici parole, si regge dunque su un equilibrio mai statico tra il governo del popolo e quello della legge. Oggi, a settant'anni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, assistiamo un po' dappertutto in Europa alla nascita di presunti partiti o leader “sovranisti”, che si presentano come l'espressione autentica o genuina della volontà popolare (anzi, nazionale) e che riconoscono vincoli al proprio potere soltanto se questi limiti non sono in contrasto con i propri programmi. Spesso presentandosi come i veri e unici interpreti della sovranità popolare, finiscono per soffocare o travolgere – come vorrebbero i vari profeti della fantomatica “democrazia

illiberale” – i freni posti dalla legge a garanzia delle minoranze e, in definitiva, del popolo stesso.

Lungo questa strada, che tanto assomiglia ai “giorni della follia” evocati da Stockton, è bene ribadire che **la sovranità appartiene al popolo che, però, deve esercitarla – a dispetto di quanto pensano sovranisti o populistici di ogni sorta – nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è l’unico modo per rimanere “lucidi” e democratici.**



Umberto II si reca a votare il 3 giugno 1946 per il referendum istituzionale.

### III

## Uguali, senza distinzioni

Nel 1938 l’Italia conobbe una delle pagine più brutte e più buie della sua storia nazionale. Dopo anni di ambiguità, spesso più tattica che ideologica, il regime dittatoriale di Mussolini svelava fino in fondo la sua vera identità con l’approvazione delle leggi razziali: un atto di discriminazione, rivolto soprattutto contro gli ebrei, che aveva già trovato terreno fertile nella politica coloniale in Africa e che si basava su una concezione non solo razziale, ma razzista, della società e dei rapporti tra gli individui. Rapidamente, quella che era nata come una discriminazione dei (e nei) diritti si tramutò in una vera e propria persecuzione delle vite, che finì tragicamente con la deportazione nei lager di oltre settemila cittadini ebrei.

Prima gli uomini furono considerati *diversi* sulla base – presunta – della loro razza, vedendo così limitati i loro diritti civili, politici e sociali, e poi vennero condannati alla fuga, alla clandestinità e, nel peggiore dei casi, alla morte. Il copione della discriminazione è sempre lo stesso: prima si compie, in modo subdolo, nell’ambito giuridico e opera sotto traccia, creando distinzioni tra cittadini di serie A e quelli delle classi (o razze) inferiori. Poi, la discriminazione riconosciuta *de jure* diventa persecuzione *de facto*: per il solo fatto – appunto – di essere di un’altra razza, un’altra cultura, un’altra etnia, un’altra religione, un altro colore.



Questa pagina buia della storia italiana ha prodotto ferite che non sono state ancora completamente rimarginate. Quelle discriminazioni, conosciute già sui banchi di scuola, hanno accompagnato la vita di numerosi cittadini italiani che ancora oggi ne portano il segno indelebile nelle loro memorie. **Ma almeno sul piano giuridico e dei diritti, la vergogna delle leggi razziali è stata superata nell'immediato dopoguerra dai nostri Padri costituenti, i quali decisero di dedicare l'articolo 3 della Costituzione al rifiuto di ogni forma di discriminazione.** In quell'articolo – uno dei più intensi e “programmatici” della nostra carta fondamentale – a tutti i cittadini viene riconosciuta “pari dignità sociale” e, di conseguenza, tutti sono considerati “uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.



**Quello che era successo durante il fascismo non poteva e non doveva più ripetersi: ecco perché i Costituenti decisero di inserire la parola “razza” direttamente in Costituzione.** All'epoca, ci fu anche chi propose, nel dibattito in Assemblea Costituente, di eliminare ogni riferimento alla componente razziale dal testo costituzionale perché, se le razze non esistono – questo era l'argomento dei proponenti –, allora non si dovrebbero neppure inserire in Costituzione. Quella proposta fu prontamente smontata dal comunista **Renzo Laconi** nel momento in cui riconobbe che la discriminazione razziale, per quanto infondata sul piano scientifico, è stato un fatto storico realmente accaduto in Italia, sulla base del quale

“determinati principi razziali sono stati impiegati come strumento di politica ed hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani, in differenti categorie di reprobati e di eletti”.

Fu con quella argomentazione che la razza entrò *a pieno diritto* in Costituzione, come una sorta di lezione che i Costituenti e gli italiani ricavarono dalla loro storia: perché ogni forma di discriminazione finisce, presto o tardi, per trasformarsi in un'arma di oppressione.

Ma oggi, a più di settant'anni di distanza dall'entrata in vigore della Carta costituzionale, che cos'è rimasto di quella lezione? Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, gli episodi di razzismo, con forme di violenze sia fisiche che verbali, sono notevolmente aumentati e alcuni partiti hanno fatto della retorica xenofoba la loro carta d'identità con la quale presentarsi agli elettori. Alcuni leader politici hanno anche provato a strumentalizzare la questione razziale, sostenendo che è la stessa Costituzione italiana a riconoscere l'esistenza della "razza". Il che dimostra, da un lato, che le conoscenze costituzionali nel nostro paese sono ancora poco radicate o poco diffuse e, dall'altro lato, che oggi più che mai è urgente difendere il messaggio egualitario e anti-discriminatorio contenuto nell'articolo 3 della Costituzione italiana.

L'esperienza ci insegna che il passaggio dalle parole ai fatti, dai diritti negati ai soprusi subiti, dalla discriminazione alla persecuzione avviene in maniera sottile e strisciante, attraverso piccoli gesti che diventano poi grandi tragedie. Per questo è importante, di fronte a un razzismo che torna ad alzare la testa e la voce, mantenere la schiena dritta e gli occhi ben saldi sui nostri principi costituzionali. **Perché davanti alla legge fondamentale tutte le persone sono uguali, senza distinzioni.**



by Acidonucleico - Flickr CC BY-SA 2.0

## **IV**

### **La Costituzione è tutta un programma**

Esistono da sempre due metodi per sabotare o neutralizzare una Costituzione democratica. Il primo – quello più scontato e anche più spudorato – consiste nel cancellare o modificare quegli articoli costituzionali che assegnano poteri ai cittadini o ne tutelano alcuni diritti fondamentali, supremi e, proprio per questo, inviolabili. In molti paesi del mondo, ancora oggi, è in questo modo che diversi tentativi di costruzione democratica vengono respinti, favorendo una regressione/recessione verso regimi più o meno autoritari. C'è però un altro metodo utilizzato per vanificare i principi contenuti nella

Costituzione, che dà meno nell'occhio, opera attraverso i canali della politica ordinaria e dispiega i suoi effetti negativi in maniera lenta e sotterranea. Funziona come un gas soporifero che, un po' alla volta, col passare del tempo, addormenta le coscienze e spegne i diritti degli individui. Per un certo verso, è questo secondo metodo – subdolo e strisciante – che pare andare per la maggiore nelle democrazie occidentali, a cominciare dall'Italia.

È noto, almeno fin dai tempi della Costituente, che **la nostra Carta costituzionale non è un documento giuridico statico**, ma si esprime attraverso un testo politico dall'impianto fortemente programmatico, che indica obiettivi e i relativi percorsi per raggiungerli. Per dirla con le parole di Piero Calamandrei, la Costituzione italiana è

“rinnovatrice, progressiva, mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche”.

Questa citazione è una sintesi, anzi, una parafrasi del **secondo comma dell'art. 3 della Costituzione**, nel quale solennemente si afferma che:

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

Quell'articolo – definito “il più importante” dallo stesso Calamandrei – ha richiesto un'intensa opera di rammendo e coordinamento giuridico-politico durante i lavori della Costituente, attraverso la quale tutte le principali culture politiche dell'epoca, oggi praticamente defunte, hanno trovato felice sintesi. Tutte (o quasi) d'accordo nell'ammettere che, una volta riconosciuti i diritti civili e politici ai cittadini, servisse uno sforzo in più per passare dall'uguaglianza *de jure*, stabilita sulla carta, a quella *de facto*, che si sostanzia attraverso il riconoscimento di precise garanzie e tutele sociali. Questo era il compito, il programma, la meta che la Costituzione affidava alla Repubblica, cioè a tutti i suoi cittadini, soprattutto a chi intende ricoprire incarichi di governo.

Eccoci così arrivati al *punctum dolens*, al virus, che potremmo senza problemi definire anti-costituzionale e che sembra avere aggredito silenziosamente al cuore la nostra Costituzione e, con essa, la nostra democrazia. Com'è possibile rimanere uguali davanti alla legge quando le distanze che separano i più ricchi dai più poveri sono andate pericolosamente allargandosi negli ultimi trent'anni? In che modo i cittadini possono sviluppare liberamente la propria personalità se esistono, e si aggravano, profonde disuguaglianze nelle opportunità? Come si può chiedere ai lavoratori di partecipare all'organizzazione politica del proprio paese se il lavoro manca, è precario, sottopagato o sovrasfruttato? Mentre il testo costituzionale obbligava il legislatore (di ogni colore e orientamento) a rimuovere quegli ostacoli socio-economici che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, l'Italia è andata in direzione opposta. Qualche esempio e qualche numero, in questo caso, possono aiutare.

Oggi il 10% della popolazione italiana controlla il 30% del reddito nazionale (era il 20% quarant'anni fa). Sempre nel 2019, i figli di famiglie con un basso livello di istruzione sono "destinati", nel 65% dei casi, a raggiungere lo stesso grado di istruzione dei genitori, bloccando ogni possibilità di mobilità inter-generazionale verso l'alto. Ancora oggi, tra uomini e donne in Italia esiste, a parità di professione, una differenza di reddito del 20%, naturalmente a svantaggio del cosiddetto "sesso debole". E come se non bastasse la voragine tra regioni del nord e regioni del sud si è ulteriormente allargata, costringendo un numero crescente di giovani italiani ad abbandonare i loro territori per conquistare quelle opportunità di crescita e sviluppo che il nostro paese non riesce ad offrirgli.

Ma, lungo questa china, che cosa resta della Costituzione italiana e della sua impalcatura programmatica? Uno scheletro di diritti senza sostanza, una macchina ferma senza combustibile. Non è detto che sia ancora possibile invertire la rotta, soprattutto se i governanti di turno continueranno ad agire affinché l'uguaglianza formale, di fronte alla legge, sia neutralizzata dalla disuguaglianza sostanziale, nelle fabbriche, nei call center, nelle piattaforme digitali che controllano i *riders*, nelle scuole, nelle periferie trascurate delle nostre città. È certo, però, che questo è il modo più efficace e letale per spegnere l'anima democratica alla Costituzione italiana. Per chi non si arrende e intende resistere al declino, esiste ancora un programma costituzionale da cui ripartire.



## Addendum

### Nessun virus può sospendere la Costituzione

Negli ultimi mesi, in Italia hanno circolato due virus pericolosi e letali. Il primo, purtroppo, lo conosciamo troppo bene perché ha provocato – parlo chiaramente del Covid-19 – un numero ancora oggi indefinito di decessi e una drastica riduzione delle nostre libertà individuali. Il secondo virus, invece, è meno noto perché striscia tra le pieghe delle false notizie e si mimetizza tra argomentazioni da azzecagarbugli che hanno l'infausto sapore del verosimile. In questo caso mi riferisco al **virus politico-giuridico che, secondo alcuni, avrebbe messo in quarantena la nostra Carta costituzionale**. È il virus di

chi crede che, durante la fase drammatica del *lockdown* forzato, la Costituzione sia stata sospesa, come un errore di sistema che ha mandato in tilt l'intera, delicata impalcatura costituzionale. Siccome l'argomento è insidioso, è bene affrontarlo con precisione, mettendolo anzitutto in prospettiva storica.

Come è stato spesso ripetuto in questi ultimi mesi, la nostra Costituzione non conosce – cioè, non contempla al suo interno – la disciplina dello “stato di emergenza”. E quindi in casi eccezionali di particolare pericolo, la Carta fondamentale è muta. Ma le cose stanno davvero così? Sì e no. Sì, se ci riferiamo all'esistenza di una precisa clausola che, all'interno della Costituzione, permetta l'attivazione dello stato di emergenza e di tutte le misure straordinarie ad esso connesse. I nostri Costituenti conoscevano troppo bene la storia – sia la nostra, nell'esperienza tragica del fascismo, che quella tedesca – per non sapere che serve poco per trasformare un momento eccezionale (nel senso tecnico di “stato di eccezione”) in un prolungato stato di polizia fatto di controllo, repressione e paura. Per questo motivo, **il silenzio dei nostri Costituenti è, in realtà, un silenzio che parla e che vale più di mille parole: anche quando la Repubblica piomba in situazioni emergenziali ed eccezionali, la Costituzione non va e non deve essere sospesa.**

Tutto questo non vuol dire che i Costituenti non avessero previsto o non volessero regolare determinati eventi straordinari di particolare gravità per la collettività. Anzi, anche di fronte a chi si opponeva, per un eccesso di assemblearismo, all'introduzione di specifiche procedure legislative per far fronte alle emergenze, si ergeva il realismo dei Costituenti più avveduti. Tra questi, è proprio **Piero Calamandrei**, in un suo intervento all'Assemblea Costituente, a trovare – come spesso accadeva – le parole migliori:

“Credete che si possa mettere nella Costituzione un articolo il quale dica che sono vietati i terremoti? Se non si può mettere un articolo di questa natura, bisognerà pure prevedere la possibilità di questi cataclismi e disporre una forma di legislazione di urgenza, che è più provvido disciplinare e limitare piuttosto che ignorarla”.

Insomma, visto che gli eventi eccezionali e imprevedibili accadono e non possono essere vietati per decreto, meglio disciplinare *ex ante*, cioè in anticipo, le modalità di gestione di questi eventi, piuttosto che trovarsi a fare le conta dei danni *ex post*, quando il disastro è già passato. Per questo motivo si è deciso di introdurre in Costituzione la **possibilità della decretazione d'urgenza (art. 77)**, ma soltanto “in casi straordinari di necessità e di urgenza”. Che poi la pratica politica abbia abusato di questo strumento, pensato dai suoi redattori per gestire situazioni realmente emergenziali, è tutta un'altra storia che sa di incompetenza, malfunzionamento e degenerazione.

Una seconda lezione che la storia costituzionale ci fornisce riguarda il cosiddetto “stato di guerra”: una fattispecie particolare tra gli eventi emergenziali, riguardante specificamente i conflitti bellici, che i Costituenti hanno tratteggiato all'**art. 78**. In questo caso fu **Meuccio Ruini**, presidente della Commissione per la Costituzione, a suggerire come si dovesse interpretare quell'articolo e, soprattutto, quali funzioni fosse chiamato a svolgere il governo.



Innanzitutto, spetta alle Camere deliberare lo stato di guerra. È il parlamento, come massima espressione della sovranità popolare, l'organo deputato a stabilire se e quando la Repubblica si trova sotto assedio e, quindi, nella condizione di dover conferire al governo i poteri necessari. La lezione di Ruini, ancora oggi di estrema attualità (e non soltanto in un contesto di pandemia), riguarda proprio quest'ultima espressione: "poteri necessari". **"Non direi"** – avverte Ruini in una seduta del 21 ottobre in Costituente – **"pieni poteri; né poteri adeguati; necessari mi pare l'espressione migliore"**. In altre parole, neanche una situazione estrema come la guerra può giustificare la pretesa di "pieni poteri" al governo e la resa incondizionata del parlamento di fronte all'esecutivo.

Ecco allora la lezione complessiva che possiamo trarre dalla Costituzione per affrontare le situazioni di emergenza variamente intese:

- mai, per nessuna ragione, è prevista la sospensione dello stato di diritto costituzionale;
- il parlamento deve restare arbitro supremo di ogni scelta decisionale;
- i poteri emergenziali affidati temporaneamente al governo non devono mai essere "pieni", ma vanno sempre commisurati al contesto, controllati e resi responsabili di fronte ai rappresentati del popolo.

Utilizzando questi tre criteri, quale giudizio possiamo dare, sul piano strettamente istituzionale, della gestione della pandemia da parte del governo italiano? Sul primo punto, come già anticipato, non ci possono essere dubbi: la Costituzione è rimasta sempre in vigore, vigile e suprema a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini. Un giudizio simile vale per il terzo criterio. Il governo, pur nel ricorso eccessivo, soprattutto nella fase iniziale di contenimento del contagio, a Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si è mosso ai limiti del dettato costituzionale, sotto l'attenta supervisione del Capo dello Stato e il controllo più incerto del parlamento. E così veniamo al secondo criterio, quello maggiormente dolente. Se durante lo stato di emergenza c'è stato un attore che non ha svolto fino in fondo il proprio compito, e non solo per questioni tecniche o logistiche, quello è stato il parlamento. Mentre il governo tentava con difficoltà di tutelare "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32), cercando di contenere – senza soffocare – l'esercizio di altre libertà ugualmente inviolabili (circolazione, associazione, espressione, d'intrapresa economica), il parlamento è sembrato impaurito e disorientato, alla ricerca di un proprio ruolo nella fase dell'emergenza. Spettava ai parlamentari pretendere una maggiore presenza del governo in parlamento, anche soltanto per illustrare i profili politico-giuridici di misure che andavano a toccare il delicato bilanciamento tra la tutela della salute/sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti individuali. Così come sarebbe stato compito dei partiti all'opposizione vigilare su ogni iniziativa governativa, portando il confronto nella sua sede

più opportuna, quella parlamentare. Ma con che credibilità si può pretendere il rispetto della centralità parlamentare se fino a qualche mese fa si è fatto di tutto per ignorarla o calpestarla? La sovranità parlamentare non vive solo nelle istituzioni, ma ha bisogno di interpreti all'altezza del ruolo. Questo è il vero *vulnus*, anzi, il virus, che sta fiaccando la nostra democrazia.